

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 533-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE AJELLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 febbraio 1977
(V. Stampato n. 441)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 1977*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione
dei problemi inerenti all'Accordo del 26 febbraio 1941, firmato
a Bonn il 27 gennaio 1976

Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 1977

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo italo-tedesco sulle cosiddette « opzioni » per gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle zone mistilingui delle province limitrofe trovò attuazione, sul piano interno, con la legge 21 agosto 1939, n. 1241. Tale legge prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per coloro che avevano optato per la cittadinanza tedesca, implicando l'impossibilità per gli stessi di svolgere la loro normale attività lavorativa in Italia.

Con una serie di accordi bilaterali, il più importante dei quali fu quello del 26 febbraio 1941, concernente le conseguenze economiche, si cercò di regolamentare i problemi che le opzioni avevano posto. Siccome tra opzione, con conseguente perdita della cittadinanza italiana da un lato, ed acquisto della cittadinanza germanica dall'altro, correivano tempi abbastanza lunghi, fra gli optanti si venne a creare una disoccupazione forzata; ad essa si cercò di ovviare con assunzioni presso gli uffici di emigrazione tedeschi, per alcuni, e per altri con incarichi di insegnamento ausiliari nei corsi in lingua tedesca istituiti per i bambini degli optanti. Gli optanti che avevano prestato servizio nel pubblico impiego, licenziati al momento della loro opzione, furono pure impiegati presso uffici di emigrazione tedeschi fino al loro impiego definitivo nella pubblica amministrazione in Germania.

In tutti questi casi, nella fase intermedia venne a mancare la possibilità dell'assicurazione obbligatoria italiana e, per il pubblico impiego, la relativa cassa pensioni.

Alla fine delle ostilità, agli optanti fu data la facoltà di riacquistare la cittadinanza italiana in base alla legge 2 febbraio 1948, n. 23.

Col riacquisto della cittadinanza italiana la situazione assicurativa e pensionistica potè man mano essere normalizzata. Non fu comunque possibile, fino ad oggi, coprire i periodi dal 1940 al 1945, anche per la estrema complessità delle singole situazioni, in base alla normale legislazione vigente in Italia.

A tale fine sono state iniziate trattative con la Repubblica federale di Germania in

vista di un accordo *ad hoc*; nel cosiddetto « Pacchetto » è contenuta, tra l'altro, una misura che impegna l'Italia a prendere « iniziative per l'eventuale recupero e refusione agli interessati, mediante accordo con il governo federale germanico, di fondi e crediti ».

Le trattative si sono rivelate, soprattutto per ragioni di ordine tecnico, molto laboriose e soltanto il 27 gennaio 1976 si è giunti alla firma dell'Accordo.

Tale Accordo è suddiviso in tre parti:

la prima si riferisce ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, per i quali viene ripreso il pagamento delle pensioni;

la seconda si riferisce alle persone che hanno prestato servizio alle dipendenze degli uffici tedeschi di emigrazione, da assicurare presso l'assicurazione generale obbligatoria;

la terza riguarda l'impiego pubblico.

Ad eccezione della prima parte, il sistema previsto è quello dell'integrazione, nell'assicurazione obbligatoria e pensionistica italiana, dei periodi suddetti, come se non vi fosse stata interruzione. La Repubblica federale di Germania si accolla il relativo onere.

Per i periodi dal 1945 fino al riacquisto della cittadinanza, gli interessati possono usufruire delle leggi italiane per la ricostruzione della loro posizione assicurativa o pensionistica, indipendentemente da termini di prescrizione. L'Accordo avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Per la determinazione dei periodi da riconoscere in base al presente Accordo opera il « Comitato consultivo per i danneggiati dalle opzioni », con sede a Bolzano, mentre per il coordinamento relativo al pubblico impiego, viene istituita una Commissione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio.

L'Accordo, come già detto, costituisce per la sua parte, attuazione del « Pacchetto » per l'Alto Adige e contribuisce in tal modo alla soluzione di quel problema.

AJELLO, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

2 marzo 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

AGRIMI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione dei problemi inerenti all'Accordo del 26 febbraio 1941, firmato a Bonn il 27 gennaio 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'Accordo stesso.